

STATUTO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato: “APS Scuola di Armonia Heinrich Strickler” assumendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne, di seguito anche semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Rovato (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi operative secondarie.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono: (individuare una o più attività di cui all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue accezioni, con particolare riferimento alle attività musicali;
- realizzare attività di studio, ricerca e sperimentazione in riferimento a discipline musicali
- realizzare manifestazioni, concerti e spettacoli di divulgazione culturale anche attraverso la collaborazione con strutture pubbliche e private operanti nel settore della produzione culturale
- Organizzare corsi, convegni, seminari di studio, conferenze, ecc.
- Organizzare corsi, manifestazioni, convegni, viaggi destinati a cittadini italiani e stranieri per diffondere la cultura europea in tutti i suoi aspetti
- realizzare scambi culturali sia in Italia che all'estero;
- collaborare con altri enti aventi finalità comuni
- realizzare attività didattiche rivolte ai propri associati con particolare riferimento alle discipline musicali e a tutte quelle pratiche ad esse legate, sia direttamente che indirettamente
- realizzare attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico di ogni ordine e grado
- realizzare pubblicazioni varie (libri, periodici, audiovisivi, prodotti multimediali ecc.) corrispondenti ai fini statuari
- Produrre contenuti multimediali per la pubblicazione su piattaforme online, sia di fruizione che interazione su social network
- realizzare/promuovere iniziative live da trasmettere in diretta streaming, sia dalla propria sede che altrove
- Attivare forme di raccolta fondi per iniziative dell'Associazione o di altri enti simili
- Realizzare/promuovere attività di supporto e assistenza per persone, compresi i minori di 18 anni, affette da disabilità o bisogni educativi speciali

- realizzare promuovere attività volte alla cultura del benessere della persona, al suo equilibrio psico-fisico, anche attraverso pubblicazioni, articoli, blog, ecc.

TITOLO II. ADERENTI

ART. 5 - Ammissione a socio

La domanda di ammissione all'Associazione, con la quale il richiedente si impegna a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni, ad attenersi alle disposizioni impartite dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo ed al versamento regolare delle quote associative nei tempi e modi previsti, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo il quale si riunisce per vagliare la sussistenza dei requisiti di condivisione dei principi e degli scopi statutari e la accoglie o rigetta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla richiesta, deve motivare la deliberazione e comunicarla al richiedente, annotandola, in caso di accoglimento, nel libro dei Soci.

Contro la deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione deve essere firmata da un genitore o tutore.

L'ammissione all'Associazione non è soggetta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o, infine, il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti pur non pagando quote associative, hanno diritto a fruire di tutti i servizi messi a disposizione dell'associazione nel rispetto di eventuale regolamento interno.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L'ammissione dei soci ordinari entra in vigore con l'approvazione del consiglio direttivo e il pagamento della quota associativa.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali secondo le competenze statutarie, alla correttezza sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, a non svolgere attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, nonché al pagamento delle quote associative stabilite con le modalità ed entro i termini previsti.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno uguale diritto di voto per qualsiasi decisione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, tra cui l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Possono essere soci dell'Associazione anche Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi statuari, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, mediante le modalità stabilite dai regolamenti interni. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta anche informale al Consiglio Direttivo, previo accordo con quest'ultimo relativamente alle modalità e i tempi dell'ispezione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS e s.m.i. ed è esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 7 - Qualità di volontario

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ART. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Direttore Artistico
- e) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 10 - Assemblea -

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente, ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 11 - Convocazione -

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, anche a mezzo mail, con richiesta di ricezione di lettura, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ART. 12 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nel caso in cui il numero dei soci non sia inferiore a cinquecento, ogni socio non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 14 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e che, di norma, abbiano presentato la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente almeno una settimana prima dell'assemblea convocata per le elezioni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, oltre ad individuare, se ritenuto utile, altri incarichi specifici.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 19 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato controllo contabile.

ART. 20 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla sua decadenza ed è rieleggibile senza alcuna limitazione.

Il Direttore Artistico propone, vaglia e pianifica le attività dell'Associazione, ne determina le linee guida, coordina il Consiglio Direttivo nella redazione dei regolamenti e dei piani di

attività sociale, individua le personalità da coinvolgere, propone, instaura e mantiene relazioni con le altre associazioni, cura l'immagine artistica dell'Associazione nei confronti del pubblico, propone e organizza corsi, stagioni, masterclass, conferenze, seminari ed ogni attività connessa. Egli è il principale referente circa lo svolgimento delle attività artistiche dell'Associazione, in linea con i principi statutari, gli scopi e l'oggetto sociale.

Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che quest'ultimo ne ravvisi la necessità o l'opportunità ed esprime un voto consultivo.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 22 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, ove previste;
- contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 23 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota associativa annuale, ove prevista, è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 24 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 25 - Avanzi di gestione

L'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Parimenti, l'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Avverata la predetta condizione, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Parimenti sarà vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 26 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART. 27 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS le cui finalità siano assimilabili a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 190.

Successivamente, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distribuirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 29 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 30 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Rovato,

STATUTO	1
Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 - Costituzione, durata e sede.....	1
ART. 2 - Statuto	1
ART. 3 - Efficacia dello Statuto.....	1
ART. 4 - Finalità e attività	2
TITOLO II. ADERENTI	3
ART. 5 - Ammissione a socio	3
ART. 6 - Diritti e doveri dei soci	3
ART. 7 - Qualità di volontario	4
ART. 8 - Perdita della qualità di socio.....	5
TITOLO III. ORGANI.....	5
ART. 9 - Organi sociali.....	5
ART. 10 - Assemblea -	5
ART. 11 - Convocazione -	6
ART. 12 - Assemblea ordinaria	6
ART. 13 - Assemblea straordinaria	7
ART. 14 - Verbalizzazione	8
ART. 15 - Il Consiglio Direttivo	8
ART. 16 - Il Presidente	9
ART. 17 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo	10
ART. 18 - Il Segretario del Consiglio Direttivo	10
ART. 19 - L'Organo di controllo	10
ART. 20 - Il Direttore Artistico.....	10
ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti.....	11
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO	11
ART. 22 - Patrimonio	11
ART. 23 - Patrimonio, contributi e convenzioni.....	11
ART. 24 - Bilancio	12
ART. 25 - Avanzi di gestione.....	12
ART. 26 - Libri Sociali Obbligatori.....	13
ART. 27 - Personale retribuito	13
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI	13
ART. 28 - Scioglimento.....	14
ART. 29 - Clausola compromissoria	14
ART. 30 - Legge applicabile	14